

OGGETTO: Modificazioni delle tariffe di cui al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone per le aree e spazi mercatali.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816 e seguenti, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

- all'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2020, n. 8, è disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

Richiamato quanto disposto al comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019, il quale, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07.05.2021 si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale “di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone per le aree e spazi mercatali”, con unico regolamento ed unica disciplina in luogo dei prelievi che sono stati regolati dai seguenti regolamenti e disposizioni tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22.12.1994 e da allora rimasto immutato;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge 160/2019, in base alla quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Atteso che, nel corso del primo anno di sostanziale piena applicazione delle tariffe ora assorbite dal canone unico in parola, si è potuta riscontrare una sostanziale sperequazione tra le entrate ricavabili a titolo di canone mercatale, rispetto invece a quelle importate dal passato per le occupazioni del suolo per i pubblici esercizi in sede fissa: si ritiene infatti, fermo il principio di invarianza di cui al comma 817 appena citato, ma anche in applicazione di quanto stabilito dall'art. 29, comma 4, del Regolamento comunale come sopra approvato, di modificare le tariffe relative alle prime in aumento ed alle seconde in diminuzione sino al massimo del 20% del coefficiente moltiplicatore applicabile alle rispettive fattispecie;

Atteso infatti che tale proposta intende incentivare, fin dove ammesso dalla normativa vigente, le attività commerciali degli esercizi pubblici annuali rispetto a quelle itineranti, presenti sul territorio a cadenza prevalentemente stagionale;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze;

Ritenuto, in analogia a quanto espresso al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 53 del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con la L.R. 03/05/2018, n. 2;

Richiamato l'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160 del 27.12.2019, relativa all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e il parere di regolarità contabile, resi dal Segretario comunale ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di modificare come in **allegati C e D** le tariffe di cui al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone per le aree e spazi mercatali, di cui nella sintesi che segue:
  - All. C punto 7 "pubblici esercizi": coeff. annuale da 1,18 ad 1,00 - giornaliero da 3,44 a 2,80;
  - All. D: "mercato annuale titolari" da 0,00 a 1,15, sconto da 30% a 0%; "mercati tematici" da 0,00 a 1,20; "mercati saltuari-fiere" da 0,00 a 1,20;
2. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183 della L.R. n.2/2018 - Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, e di comunicarla ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo telematico pretorio;
3. di stabilire che le disposizioni di modifica delle tariffe relative al canone unico decorrono dall'1/1/2023 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di legittimità;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi.